

**C O M U N E            D I            P U L A**  
**Provincia di Cagliari**

**Regolamento**  
**Tariffa di Igiene Ambientale**

Approvato con delib. del C.C. N° 16 del 29.03.2011

## **Articolo 1: Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 recante "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

## **Articolo 2: Istituzione della tariffa**

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, effettuata nel Comune di Pula nelle forme di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita una tariffa.
2. La tariffa, denominata "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.
3. La tariffa è applicata dal 2005 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della T.A.R.S.U .
4. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa secondo le modalità previste nel presente regolamento.
5. Sono compresi nella tariffa le seguenti tipologie di rifiuti:
  - i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
  - i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art.21 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 22/97;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
  - gli altri rifiuti compresi nell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97.

## **ART. 3 Funzionario Responsabile**

1. Il funzionario responsabile della TIA cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, corrisponde al Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente, salvo diverse determinazioni;

## **Articolo 4: Presupposto e articolazione della tariffa**

1. La tariffa è applicata nei confronti degli utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque occupa, detiene ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

3. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.99 n. 158. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte da Regolamento Comunale del servizio.

4. Nelle zone in cui il servizio è istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.

5. E' facoltà del Comune, ovvero dell'Ente gestore, definire, secondo principi di efficienza ed economicità, aree omogenee all'interno delle quali sperimentare nuove metodologie di raccolta unitamente a nuovi sistemi di tariffazione che si avvicinino alla tariffazione puntuale così come previsto all'art.6 comma 2 D.Lgs158/99.

6. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile; la parte fissa è determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, la parte variabile è relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza.

7. In relazione a ciò la parte fissa della tariffa viene determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti, ed ad ogni altro costo riconducibile alle componenti essenziali del servizio. La parte variabile è costituita dalle componenti inerenti alle quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando altresì le agevolazioni alle utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 con le modalità previste dal presente Regolamento.

9. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

10. La tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, il cui ritiro, raccolta e avvio a recupero e/o smaltimento spetta ai produttori ed agli utilizzatori, rispetto ai quali il Gestore non svolge alcuna prestazione nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 5: Soggetti obbligati**

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Quest'ultimi comunque restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori.

4. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.

5. Nel caso in cui il fabbricato sia in corso di ristrutturazione con regolare autorizzazione comunale, lo stesso potrà essere esentato dal pagamento della tariffa solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto e il fabbricato sia dichiarato inagibile, con dichiarazione di tecnico abilitato e limitatamente a tale periodo. In alternativa alla dichiarazione resa dal tecnico abilitato, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4/1/1968.

6. Nel caso di affitto di abitazione per breve periodo che si esaurisce prima del termine di 24 (ventiquattro) mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario.

7. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata dalla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione. Nel caso di durata inferiore a 24 (ventiquattro) mesi l'obbligo ricade sul proprietario dell'immobile.

8. Per quanto riguarda la conduzione di immobili a titolo diverso dall'affitto, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, il comodato gratuito, la concessione d'uso, l'usufrutto etc. vale quanto disposto ai commi 6 e 7 del presente articolo.

9. Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente gestore si riscontrano che il soggetto occupante non risulta avere idoneo titolo ai fini della conduzione - come ad esempio la mancanza di un contratto d'affitto o la presenza di un contratto d'affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale - il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.

#### **Articolo 6: Costo di gestione del servizio**

1. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e a quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale e per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

3. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

#### **Articolo 7: Determinazione della tariffa**

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del DPR 27/04/99 n.158 sulla base del Piano Finanziario.

2. Il competente organo dell'amministrazione comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile.

3. I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.

4. In caso di mancata adozione delle tariffe di cui al precedente comma s'intendono prorogate quelle in vigore.

5. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dal Comune o dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi eventualmente svolti dall'Ente Gestore (se individuato) non previsti dal Piano Finanziario.

7. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

8. Qualora alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'Ente Gestore si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario in un massimo di due annualità.

#### **Articolo 8: Tributo ambientale**

1. Il tributo ambientale di competenza dell'amministrazione provinciale, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97.

2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nell'avviso di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato solo per le quote effettivamente percepite da quest'ultimo all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite e per legge e comunque di comune accordo.

#### **Articolo 9: Attivazione del servizio**

1. Nel Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità dell'effettuazione del servizio di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 10: Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree assoggettate alla tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al soggetto gestore del servizio entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e delle aree siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente ovvero spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai seguenti comma 8 e comma 9. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.

4. Il Comune ovvero il gestore può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dal responsabile del procedimento. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non abbiano subito modifiche e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

6. La tariffa si applica a decorrere dall'inizio dell'occupazione o conduzione, così come previsto all'articolo 13.

7. L'utente è tenuto a denunciare entro il termine di 30 giorni e nelle medesime forme previste per la denuncia originaria, ogni variazione relativa ai locali ed aree occupate, alla loro superficie e destinazione d'uso, nonché al numero degli occupanti la civile abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati indicati nella denuncia.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione.

10. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.

11. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dal successivo art. 12 e 21.

12. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi.

### **Articolo 11: Rimborsi**

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'Ente ai sensi dell'art. 10. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero.

Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto

tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.

2. L'utente può richiedere all'Ente il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il gestore dovrà provvedere al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali.

4. Non è dovuto il rimborso delle somme inferiori a Euro 12,00 compresi interessi, sanzioni ecc, salvo i casi di cessazione dell'utenza.

### **Articolo 12: Collaborazione degli uffici comunali**

1. Gli uffici comunali devono trasmettere tempestivamente al servizio tributi dell'Ente le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:

- le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
- i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
- i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.

2. Le suddette comunicazioni potranno avvenire anche mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.

3. Il gestore al fine di aggiornamento delle banche dati può attingere, nei termini di legge, ad altre banche dati.

### **Articolo 13: Commisurazione delle superfici**

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Si considerano locali anche le aree coperte da tetto o tettoia.

4. In ogni caso le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa non potranno essere inferiori del 80% delle superfici catastali, in analogia al disposto art.1 comma 340 L.311/2004.

### **Articolo 14: Decorrenza dell'obbligazione tariffaria**

1. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree.

2. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di occupazione o conduzione in caso che la stessa sia avvenuta oltre il quindicesimo giorno del mese.

3. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

4. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, e dovranno essere comunicate così come previsto all'art. 10 del presente regolamento.

#### **Articolo 15: Esclusioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento sono esclusi dall'applicazione della tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, a titolo esemplificativo i seguenti locali e aree scoperte che, per loro natura e/o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti:

- le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del Codice Civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;
- le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
- la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece riconducibili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
- edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narzeci e simili) nonché i cimiteri;
- passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose e istituti scolastici;
- locali privi di mobili e macchinari o di utenze;
- fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.

2. I locali di cui al comma precedente devono comunque essere dichiarati al gestore per consentirne l'eventuale controllo.

#### **Articolo 16: Modalità d'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 30 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, non deve essere nemmeno dichiarata.

4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al DRP 158/99, per l'attribuzione



della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

5. Qualora su una parte della superficie di un'utenza domestica sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base alla specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **Articolo 17: Composizione del nucleo familiare**

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti.

2. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Pula. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare, deve essere adeguatamente documentato e richiesto entro il mese di gennaio dell'anno di tassazione.

3. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

4. I soggetti non residenti nel Comune di Pula devono dichiarare il numero dei componenti il nucleo familiare come risultante all'anagrafe del proprio comune di residenza.

#### **Articolo 18: Utenze domestiche non residenti**

1. La tariffa dell'utenza domestica con riferimento ai non residenti, di cui non sia acquisita la denuncia dell'art. 10, ovvero la dichiarazione del numero di persone occupanti l'immobile, è dovuta dal proprietario dei locali ed è calcolata sulla base di un numero di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

<b>Riferimento Mq</b>	<b>Riferimento occupanti</b>
Da 0 a 30	1
Da 31 a 46	2
Da 47 a 62	3
Da 63 a 78	4
Da 79 a 94	5
Oltre 95	6

2. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune costituite unicamente da garages, cantine e simili, il numero degli occupanti è pari a 1.

#### **Articolo 19: Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al DPR 158/99, fatta eccezione per le categorie identificate negli allegati A e B al presente regolamento.

2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.

3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

#### **Articolo 20: Riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97**

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, secondo le modalità sotto riportate:

##### **Utenze domestiche**

- Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tariffa. Tali riduzioni sono concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.
- Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 10% sulla parte variabile

##### **Utenze non domestiche**

- Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 30% sulla parte variabile a condizione che le stesse provvedano al conferimento.
- Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 10%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti autorizzati. Per l'assimilazione dei rifiuti si deve far riferimento alla normativa vigente.

2. Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal soggetto presso cui i rifiuti vengono conferiti.

3. Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.

4. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati a disposizione dell'Ente o forniti dal gestore.

#### **Articolo 21: Commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche**

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è

prodotto in via prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso, così come determinati dalla vigente normativa.

2. L'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali si applica a condizione che l'interessato dimostri, allegando opportuna documentazione, di aver effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi e delimiti la superficie su cui essi si producono prevalentemente.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non assimilati, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinate all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa; è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.

4. Le superfici delle utenze classificate nell'Allegato B, in ragione della particolare attività svolta, è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.

### **Articolo 22: Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.

2. L'onere per l'utenza è determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 30% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Nel caso di consegna di contenitori individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

### **Articolo 23: Riscossione della tariffa**

1. La tariffa è applicata e riscossa, dal Comune ovvero dall'Ente Gestore, secondo le modalità del presente regolamento. La tariffa è riscossa attraverso uno o più avvisi informali che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura, e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.

2. Qualora non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, può essere disposta dall'Ente la bollettazione sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nella bollettazione successiva l'Ente avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.

3. Il pagamento da parte degli utenti della tariffa dovuta va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.

4. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.

5. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in rate, fino ad un massimo di quattro, qualunque siano le modalità approntate dall'Ente Gestore per la bollettazione.

6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella bolletta successiva mediante conguaglio compensativo.

7. L'addebito del servizio potrà essere incluso in un avviso unico comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente Gestore medesimo.

8. Per giustificare l'esistenza dell'interesse e dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, non si darà luogo ad emissioni di bollette per importi esigui e comunque di importo inferiore a Euro 12,00.

#### **Articolo 24: Accertamento e riscossione coattiva**

1. Il Comune ovvero il soggetto gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare gli utenti assoggettati al versamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati nella denuncia originaria ovvero nelle successive denunce di variazione.

2. Nell'esercizio dell'attività di controllo sono effettuate verifiche nelle forme più idonee, compreso quella diretta con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale proprio o incaricato dall'Ente.

3. L'Ente, per la diretta applicazione e per il controllo del corretto assolvimento degli obblighi in materia di tariffa, può assumere, in esenzione da spese e diritti, ogni informazione necessaria disponibile presso gli archivi pubblici.

4. Il Comune ovvero il soggetto gestore può chiedere all'utente di esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dal loro ricevimento, ovvero dalla loro notificazione.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione la quantificazione della tariffa può anche essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2727- 2729 del codice civile.

6. Nel caso in cui l'utente ritenga far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a presentarsi presso il soggetto gestore del servizio, ovvero inviare comunicazioni con il mezzo che più ritiene idoneo, per precisazioni o contestazioni dell'accertamento.

7. L'Ente/soggetto gestore è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare l'accertamento.

8. Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni assegnato e in assenza di eventuali precisazioni dell'utenza, verranno compiuti gli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.

9. In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario o in caso di omesso o parziale pagamento determinato da omessa o infedele denuncia si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di formazione ed invio dell'atto.

10. In caso di omesso o parziale pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di

accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura pari al saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.

11. L'avviso di accertamento di cui al precedente comma deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

12. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al presente comma 2 avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo.

13. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

### **Articolo 25: Ravvedimento**

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D.lgs n.472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo, prima della notifica dell'avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale pagamento.

### **Articolo 26: Accertamento con adesione**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento da parte dell'Ente, ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziale l'attività di controllo, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e s.m.i. e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 e s.m.i.

2. L'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. Può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i co-obbligati.

3. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a cura dell'Ente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, inviando al contribuente un invito a comparire nelle forme di legge. Tale procedimento non è obbligatorio.
- su istanza dell'utente, in seguito ad avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

L'istanza deve obbligatoriamente riportare i dati dell'utenza per la quale si richiede l'azione amministrativa. La presentazione dell'istanza deve avvenire anteriormente all'impugnazione dell'avviso innanzi la Commissione Tributaria, tale impugnazione comporta rinuncia all'istanza di adesione.

4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. L'utente può agire personalmente o per tramite di procura a terzi rilasciata nelle forme di legge. L'utente può produrre documentazione e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione dell'istanza, può richiedere il differimento del giorno stabilito solo con comunicazione avente la forma scritta recapitata all'Ente almeno 24 ore prima.

6. Il funzionario responsabile del tributo redige apposito atto contenente oltre all'esito anche gli elementi ed i motivi che hanno prodotto il concordato che deve essere sottoscritto anche dall'utente. In caso di mancata comparizione dovrà essere redatto un verbale.
7. La mancata comparizione dell'utente al procedimento non è sanzionabile e comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
8. La definizione dell'istanza si perfeziona con il pagamento, entro 20 (venti) giorni, dalla data di sottoscrizione del concordato, delle somme e con le modalità ivi previste.
9. L'accertamento con adesione non è impugnabile, non è integrabile o modificabile.

#### **Articolo 27: Autotutela**

1. L'Ente può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del contribuente, con apposito atto motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - grado di probabilità di soccombenza
  - valore della lite
  - costo della difesa
  - costo della soccombenza
  - costo derivante da inutili carichi di lavori
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, l'Ente, dimostrata la sussistenza del suo interesse, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.

#### **Articolo 28: Trattamento dei dati**

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per poter effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato dal Comune o dai soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
4. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno a non diffondere all'esterno i dati trattati

#### **Articolo 29: Entrata in vigore**

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 01 gennaio 2011.

#### **ALLEGATO A**

(Rif. Articolo 21 comma 3 del Regolamento – Percentuale di riduzione della superficie)

Autocarrozzerie	50%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	50%

Falegnamerie	50%
Lavanderie e tintorie	50%
Officine metalmeccaniche	50%
Tipografie	50%
Distributori di carburante	50%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **ALLEGATO B**

(Rif. Articolo 21 comma 4 del Regolamento – Percentuale di riduzione della superficie)

B&B	50%
Agriturismo	50%